2b. Articolo 29

Contesto storico

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si trovava in una situazione di crisi profonda: la povertà, causata da sei anni di conflitti, aveva favorito comportamenti illegali che si traducevano spesso in atti di prostituzione e di delinquenza. Alla crisi sociale, dunque, si aggiungeva una profonda crisi morale.

I soldati che morivano in battaglia spesso lasciavano le proprie mogli sole a occuparsi dei figli che, dovendo aiutare le madri nel lavoro per la sussistenza economica, non potevano ricevere un'adeguata istruzione.

Il ruolo della famiglia diventava, quindi, fondamentale per il rinnovamento dello Stato postfascista: in essa il popolo italiano cercava la solidarietà e il conforto per lasciarsi alle spalle una situazione tragica.

Acquistava perciò particolare importanza la tutela dell'istituto familiare da parte dello Stato.

L'impegno delle madri costituenti per l'articolo 29

In seno all'assemblea costituente le relatrici Noce Teresa, Merlin Angelina, Federici Maria (III commissione) e Jotti Leonilde (I commissione), pur appartenendo a partiti politici differenti, si impegnarono per garantire la tutela di alcuni diritti importanti riguardanti soprattutto la famiglia e la donna.

Teresa Noce propose misure concrete per la tutela della famiglia come prestiti ai giovani sposi e abolizioni degli ostacoli riguardanti il matrimonio. Inoltre si impegnò per il riconoscimento della funzione sociale della maternità rivendicando la necessità di garantire adeguate condizioni economiche, igieniche e sanitarie; propose per le operaie un periodo di riposo prima e dopo il parto, assegni di gravidanza, assistenza medica, premi di allettamento per le neo-mamme.

A tutti i bambini voleva garantire protezioni e cure con la creazione di ambulatori e consultori, asili-nido in tutti i luoghi di lavoro con più di cinquanta donne, asili-scuola, dopo-scuola e completamento dell'istruzione elementare.

Angelina Merlin propose che fossero assicurate le condizioni economiche minime alle famiglie, e fossero istituiti, a tutela delle madri, congedi di maternità pre e post puerperio nonché la sospensione del lavoro per l'allattamento.

Maria Federici sottolineò l'opportunità di garanzie economiche e sociali che lo Stato deve porre in atto nel diritto di famiglia attraverso prestiti e assistenza domiciliare. Per la tutela della maternità propose l'esclusione per le donne dai lavori gravosi, un periodo di riposo prima e dopo il parto e la conservazione del posto occupato.

Nilde Jotti riconobbe la tutela della famiglia da parte dello Stato attraverso misure in particolare economiche. Anche lei, riconoscendo la funzione sociale della maternità, affermò più in generale che lo Stato doveva impegnarsi nella tutela della stessa.

Evoluzione dell'articolo 29

Il 6 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione».

Il 7 novembre 1946 la Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale ed economica dei coniugi, lo Stato provvede in modo da assicurare l'adempimento di tali compiti».

Il 13 novembre 1946 la Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia»

Il 15 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva i seguenti articoli:

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione».

«Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

«La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

L'articolo definitivo, dopo questo lungo e travagliato *iter* all'interno della Costituente, è il seguente:

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

Nonostante l'articolo 29 sia stato approvato nel 1947, la parità dei coniugi non è stata effettiva fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975 (ben dopo 28 anni) la quale, in primo luogo, ha equiparato i diritti e i doveri dei coniugi (art 143 c.c.), ha decretato l'abolizione della patria potestà divenuta potestà genitoriale e fissato il regime legale della comunione dei beni. Inoltre, finalmente, sono state superate le differenze di status tra figli legittimi e illegittimi (dopo le lunghe battaglie delle Madri costituenti come Angelina Merlin e Nilde Jotti).

Oggi la parità morale e giuridica dei coniugi viene garantita dallo Stato e il 24 settembre 2014 un ulteriore passo in avanti è stato compiuto attraverso l'approvazione da parte della Camera del DDL S. 1230. Infatti, nelle *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli* si prevede che il figlio nato nel matrimonio possa assumere il cognome della madre, il cognome del padre o il cognome di entrambi.